



Comunità della Valle di Cembra PROVINCIA DI TRENTO



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra.)

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 183 L.R. 03 maggio
2018, n. 2)

Presenti i Signori:

Assenti

G **I**

SANTUARI Simone	<i>Presidente</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONA Martino	<i>Sindaco di Albiano</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAOLAZZI Matteo	<i>Sindaco di Altavalle</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERRAZZA Alessandra	<i>Sindaco di Cembra Lisignago</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STONFER Vittorio	<i>Sindaco di Giovo</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIACOMELLI Antonio	<i>Sindaco di Lona Lases</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILLACI Pierangelo	<i>Sindaco di Segonzano</i>	X	<input type="checkbox"/>
SIGHEL Rosalba	<i>Sindaco di Sover</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Certifico Io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata per estratto dal giorno 20/12/2024 al giorno 30/12/2024 all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 20/12/2024

IL SEGRETARIO
GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

(G = giustificato I = ingiustificato

Assiste il Segretario generale dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SANTUARI SIMONE, previsto dall'art. 13 della L.P. n. 7 dd. 6 luglio 2022, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamato l'art. 18, comma 3 bis, della L.P. 01 febbraio 2005, n. 1, che prevede la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) "partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquantamila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4, della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.";

Richiamato altresì l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016;

In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) dispone che:

- art. 2: vengono definiti i concetti di "servizi di interesse generale" (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico "generale" (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);
- art. 3: le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- art. 4: le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) d’intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito Internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto “le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione”;

Considerato altresì che contestualmente è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto dall’art. 17 D.L. 90/2014;

Vista la circolare in merito trasmessa dal Consorzio dei Comuni Trentini agli atti sub. prot. n. 5743 dd. 15.11.2024;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità n. 58 di data 30 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: mantenimento delle partecipazioni azionarie possedute dalla Comunità della Valle di Cembra, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.S.P.;

Richiamate altresì:

- la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 18 di data 18 settembre 2017 con cui è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 15;
- la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 28 di data 20 dicembre 2018 con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.;
- il decreto del Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021 con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 25 del 21 dicembre 2023 con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.;

Appurato che nel corso dell’anno 2023, si sono manifestate alcune modiche societarie come di seguito riportate:

- la partecipata Trentino Digitale S.p.A. ha effettuato un aumento di capitale sociale mediante un sovrapprezzo azioni proporzionalmente al numero delle azioni possedute da ogni Socio. Pertanto, ancorché il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità della Valle di Cembra sia rimasto invariato, la percentuale di partecipazione societaria dell’Ente si riduce passando dal 0,0532% al 0,0428%;
- nel mese di dicembre 2023 si è tenuta la fusione fra la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra s.c. con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia, con creazione di un nuovo soggetto nell’ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di Banca per il Trentino Alto Adige s.c..

Ritenuto ora necessario riportare di seguito le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità della Valle di Cembra al 31 dicembre 2023:

Ritenuto altresì necessario riportare nello specifico le partecipazioni dirette come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTIVA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,1104%	Mantenimento senza interventi	La Società, compartecipata dalla Provincia autonoma di Trento, è ente strumentale della medesima. Ai sensi dell'art. 2 l.p. n. 27/2010, spetta alla Giunta provinciale impartire alle società strumentali direttive per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa, nonché monitorare il rispetto dei medesimi atti.
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0428%	Mantenimento senza interventi	La Società, compartecipata dalla Provincia autonoma di Trento, è ente strumentale della medesima. Ai sensi dell'art. 2 l.p. n. 27/2010, spetta alla Giunta provinciale impartire alle società strumentali direttive per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa, nonché monitorare il rispetto dei medesimi atti.
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	01533550222	0,54%	Mantenimento senza interventi	L'Ente locale concorre alla definizione degli indirizzi di gestione della società, anche in relazione alle dinamiche di spesa, secondo le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, definite dallo Statuto sociale L'Ente ha assunto, in esito a modificazioni statutarie approvate il 27 dicembre 2017 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2018, la natura di società <i>in house providing</i> .

Trentino Trasporti Spa	02084830229	0,00145	Mantenimento senza interventi	La Società, compartecipata dalla Provincia autonoma di Trento, è ente strumentale della medesima. Ai sensi dell'art. 2 l.p. n. 27/2010, spetta alla Giunta provinciale impartire alle società strumentali direttive per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa, nonché monitorare il rispetto dei medesimi atti.
------------------------	-------------	---------	-------------------------------	---

Società a partecipazione indiretta

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

(Società partecipata)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,132%		La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.
Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo soc. coop	00107860223	0,046%		L'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto a ciò prodromico. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di

				recesso, qualora si verifichino le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,046%		Società che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica – società che svolge attività elettrica, la cui detenzione è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Trasporti Spa.

(Società partecipata)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A.	01235070222	4,89%		Trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta attraverso una Società di sistema soggetta ad indirizzo e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, l'Ente locale si rimette – anche nel rispetto dei poteri riservati alla Giunta provinciale dalla vigente Convezione di governance di Trentino Trasporti s.p.a. – alle valutazioni espresse dalla Provincia nel proprio Programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in ordine alle azioni da intraprendere rispetto alla partecipazione indiretta in oggetto
CAF Interregionale dipendenti S.r.l.	02313310241	0,0468%		Trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta attraverso una Società di sistema soggetta ad indirizzo e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, l'Ente locale si rimette – anche nel rispetto dei poteri riservati alla Giunta provinciale dalla vigente Convezione di governance di Trentino Trasporti s.p.a. – alle valutazioni espresse dalla Provincia nel proprio Programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in ordine alle azioni da intraprendere rispetto alla partecipazione indiretta in

			oggetto. Trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta attraverso una Società di sistema soggetta ad indirizzo e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, l'Ente locale si rimette – anche nel rispetto dei poteri riservati alla Giunta provinciale dalla vigente Convezione di governance di Trentino Trasporti s.p.a. – alle valutazioni espresse dalla Provincia nel proprio Programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in ordine alle azioni da intraprendere rispetto alla partecipazione indiretta in oggetto. Si dà atto, in ogni caso, che in data 15.12.2024 è stato depositato il bilancio di liquidazione della società, e che pertanto è ragionevole che essa giunga all'estinzione entro il 31.12.2025.
A.p.t. Trento s.cons.a r.l.	01850080225	0,93%	Trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta attraverso una Società di sistema soggetta ad indirizzo e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, l'Ente locale si rimette – anche nel rispetto dei poteri riservati alla Giunta provinciale dalla vigente Convezione di governance di Trentino Trasporti s.p.a. – alle valutazioni espresse dalla Provincia nel proprio Programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in ordine alle azioni da intraprendere rispetto alla partecipazione indiretta in oggetto.

Viste le schede di dettaglio delle singole società controllate e partecipate di cui agli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la “razionalizzazione” delle partecipazioni in Trentino Digitale s.p.a, Trentino Riscossioni s.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. e Trentino Trasporti Spa detenute da questa Amministrazione e quindi si conferma il loro mantenimento come indicato anche nei provvedimenti consiliari n. 18 del 18 settembre 2017, n. 28 di data 20 dicembre 2018, del decreto del

Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021 e della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 25 del 21 dicembre 2023;

Dato atto che il Revisore dei conti non ha espresso parere, in quanto, a seguito di verifica della normativa in materia, lo stesso ha ritenuto che il parere risulta necessario qualora si provveda, in merito alle partecipate, a razionalizzare, alienare, liquidare o altra operazione comportante la modifica della gestione del servizio e non la semplice conferma delle partecipazioni in essere;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 176 del 22 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 – 2026;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott. Giampaolo Omar Bon

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott. Giampaolo Omar Bon

Con voti favorevoli n.7, voti contrari n.0, astenuti n. 0 su n. 7 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità della Valle di Cembra alla data del 31.12.2023, ai sensi dell’articolo 18, comma3 bis, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1, dell’articolo 24, comma 4, della L.P. 27//2010 e dell’articolo 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., delle partecipazioni possedute alla data attuale dalla Comunità della Valle di Cembra,

- come risultante dagli allegati al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto dei provvedimenti consiliari n. 18 del 18 settembre 2017 e n. 28 di data 20 dicembre 2018, del decreto del Commissario della Comunità n. 225 di data 29 dicembre 2021 e della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 25 del 21 dicembre 2023;
 3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, dell'art. 21 del D. Lgs. 16.6.2017, n. 100, dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro;
 4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
 5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra – seduta dd. 19/12/2024 avente per oggetto:

Riconizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023 dalla Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Cembra Lisignago, lì 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Simone Santuari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.
- Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Cembra Lisignago, lì 20/12/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis